

DELIBERA N. 45/04/CSP

Archiviazione nei confronti della Societa'

**Editoriale Il Gazzettino S.p.a. (quotidiano "Il Gazzettino" del 26 febbraio 2004)
per la presunta violazione dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n.
28 e dell'articolo 8, commi 1 e 3, della Delibera n. 200/00/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'articolo dal titolo «*Voti da bocciatura per chi governa a Nordest*», pubblicato dal quotidiano "*Il Gazzettino*" nell'edizione del 26 febbraio 2004, alla pagina 11, contenente un sondaggio avente natura politico-elettorale, compiuto dalla società IPR Marketing, in previsione delle prossime consultazioni amministrative che si svolgeranno nell'area del Nord-est;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 3 marzo 2004, prot. n. 387/DVeC/04), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto non risulta evidenziata con apposito riquadro la prescritta nota informativa contenente le indicazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 8, commi 1 e 3, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/2000;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa alla società Editoriale Il Gazzettino S.p.A., editrice del quotidiano “*Il Gazzettino*” dal Dipartimento garanzie e contenzioso con nota del 9 marzo 2004 (prot. n. U/02160/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la propria nota in data 16 marzo 2004 (prot. n. 6498/04/NA), in cui ha comunicato l’intenzione di provvedere alla rettifica del sondaggio in questione, fornendo in via preliminare le omesse indicazioni di cui all’articolo 8, comma 3, della legge n. 28/2000;

RILEVATO, altresì, che in data 25 marzo 2004 (prot. n.7851/04/NA) la società editrice medesima ha fatto pervenire una successiva comunicazione, anticipata via fax con nota del 22 marzo 2004, prot. n. 7164/04/NA, recante copia dell’avvenuta rettifica, pubblicata in data 23 marzo 2004, alla pagina III, del quotidiano in oggetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/2000;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l’applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Roma, 6 aprile 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari